

Contributi figurativi per servizio militare

I contributi figurativi sono utili **sia per incrementare l'anzianità contributiva per il diritto che la misura** delle prestazioni pensionistiche. Sono altresì utili per l'ottenimento delle prestazioni per Tbc e per disoccupazione, se nei 12 mesi precedenti il servizio militare l'assicurato può far valere 24 contributi settimanali.

Sono invece considerati “**periodo neutro**”, quindi non valutabile, per la maturazione dei 5 anni di contribuzione richiesti per ottenere l'autorizzazione alla contribuzione volontaria.

Ai fini dell'accredito figurativo sono **validi i periodi** di:

- servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle forze armate italiane. Sono validi anche i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare;
- prigionia;
- servizio nella Croce Rossa Italiana o nel Sovrano Militare Ordine di Malta;
- servizio prestato nella Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale;

Sono **esclusi**, invece, i **seguenti periodi**:

- i periodi di detenzione dei militari in attesa di giudizio, ai quali sia seguita una condanna e quelli di reclusione successivi alla condanna stessa (sono invece accreditabili i periodi di detenzione cui sia seguita una sentenza di assoluzione). La Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con nota del 13.4.2004, ha ritenuto che il diritto alla valutazione figurativa del servizio militare discenda dall'avvenuto assoggettamento ad un obbligo costituzionale, talché un rifiuto a tale assolvimento appare condizione preclusiva alla valutazione stessa. Pertanto, i periodi di detenzione per rifiuto di prestare servizio militare di leva non possono essere valutati ai fini dell'accredito figurativo. (*INPS – messaggio n. 6033 del 21/02/2005*);
- i periodi trascorsi in stato di diserzione;
- i periodi di licenza concessa per motivi privati (es: partecipazione a campagne di raccolta dei prodotti agricoli);
- i periodi di licenza illimitata senza assegni seguita da congedo o in attesa del trattamento di quiescenza;

Condizioni per l'accredito è l'esistenza di almeno un contributo precedente o successivo al servizio militare.

Inoltre, l'avvenuto effettivo utilizzo del suddetto periodo, ai fini del conseguimento di una prestazione, presso una delle forme previdenziali esclude la possibilità del suo trasferimento ad altra forma, in quanto può essere accreditato figurativamente una sola volta.

Modalità dell'accredito

I contributi figurativi sono accreditati dall'istituto previdenziale su domanda dell'interessato